

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO

COPIA

* * *

RICORSO

nell'interesse della Società CAP Holding S.p.A., C.F. 13187590156, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Avv. Michele Falcone, con sede in Assago (MI), via del Mulino, n. 2 - Palazzo U10, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce del presente atto dagli Avv.ti Maria Cristina Colombo (C.F. CLMMCR67H51L682V, posta elettronica certificata cristina.colombo@varese.pecavvocati.it e telefax 02/781549) e Viviana Cavarra (C.F. CVRVVN85H66I754X, posta elettronica certificata viviana.cavarra@cert.lexgsa.it e telefax 02/781549) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio ai suddetti recapiti, e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini n. 24;

- ricorrente -

contro

il Comune Città di Nova Milanese, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- resistente -

e con mera notifica

all'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente *pro tempore*;

all'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente *pro tempore*;

alla Provincia di Monza e Brianza in persona del Presidente *pro tempore*;

alla **Città Metropolitana di Milano**, in persone del Presidente *pro tempore*;
alla **Società Brianzacque S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Nova Milanese n. 55, approvata in data 27 settembre 2017, comunicata via posta elettronica certificata in data 3 ottobre 2017 e di tutti gli allegati ad essa acclusi, compreso il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Nova Milanese, nella parte in cui si dispone di "*procedere all'alienazione della partecipazione in CAP Holding S.p.A.*" (cfr. **doc. 1**)
- della nota del Comune di Nova Milanese, trasmessa in data 22 novembre 2017, con cui il Comune non ha accolto l'istanza di CAP Holding S.p.A. di annullamento in autotutela della sopracitata deliberazione comunale (cfr. **doc. 2**);
- di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti, ancorché allo stato non conosciuti

* * *

FATTO

1. Premessa

1.1 CAP Holding S.p.A. (nel seguito, "**CAP**" o la "**Società**"), società a capitale interamente pubblico che è stata individuata come gestore unico del Servizio idrico integrato (nel seguito il "**SII**") nell'ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Milano (nel seguito "**ATO MI**"), si vede costretta ad impugnare dinanzi all'Ecc.mo TAR gli atti del tutto illegittimi con cui il Comune di Nova Milanese ha disposto la dismissione della propria partecipazione societaria in CAP.

1.2 In particolare, seppure il Comune resistente rientri nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza (nel seguito "**ATO MB**") in cui il

gestore unico del SII è la società Brianzacque S.r.l. (nel seguito "Brianzacque"), CAP svolge come grossista, in via diretta, in favore degli Enti locali soci dell'ATO MB e, quindi, anche del Comune di Nova Milanese, una parte dei servizi rientranti nel SII e destinati a soddisfare i bisogni della collettività di riferimento.

Rinviando nel dettaglio ai paragrafi che seguono, CAP si occupa della gestione e della manutenzione di un'interconnessione di acquedotto che viene utilizzata dall'esponente per assicurare l'apporto d'acqua potabile necessario di cui necessita il territorio del Comune di Nova Milanese.

Si tratta dunque di servizi di interesse generale indispensabili per garantire a Nova Milanese, senza soluzione di continuità, il servizio di acquedotto nel rispetto dei livelli qualitativi imposti dalla legge e dalla programmazione d'ambito.

1.3 Orbene, si avrà modo di precisare che tali atti comunali non solo violano le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche in società di capitali, ma perfino contrastano con le decisioni sull'organizzazione del SII assunte dall'Ente di Governo dell'ATO MB che, come è noto, sono *ex lege* vincolanti per tutti gli Enti Locali dell'ambito territoriale di appartenenza.

Decisioni che riconoscono CAP come soggetto che concorre a garantire il SII nell'ATO MB e, che, hanno individuato nel modulo dell'*in house providing* la forma di gestione dei servizi all'ingrosso per l'appunto erogati dall'esponente, prevedendo dunque la necessità che i Comuni brianzoli interessati da tali servizi acquisissero e mantenessero una partecipazione societaria in CAP.

E' evidente allora che la scelta del Comune di Nova Milanese è illegittima anche per violazione della disciplina dell'*in house providing*.

2. **L'organizzazione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano e l'individuazione di CAP come gestore unico. La compagine societaria di CAP**

2.1 Appare anzitutto opportuno segnalare che, allo stato attuale, si può affermare completata l'organizzazione del SII nell'ATO MI con l'approvazione, con la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Milano n. 98 del 19 dicembre 2013, del Piano d'Ambito quale documento pianificatorio per il periodo 2014-2033, che ha confermato l'affidamento del servizio in discorso in favore di un gestore unico (cfr. **doc. 3**).

In attuazione del Piano d'Ambito, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO MI, in data 20 dicembre 2013, è stata dunque scelta la forma di gestione dell'*in house provinding* e CAP è stato individuato come gestore unico del SII (cfr. **doc. 4**).

Successivamente, in data 20 dicembre 2013, l'Ente di Governo MI e CAP hanno sottoscritto la convenzione per la gestione del SII per il periodo dal 2014 al 2033 (nel seguito la "**Convenzione di Servizio CAP**").

La Convenzione di Servizio CAP è stata aggiornata in data 29 giugno 2016 al fine di adeguarla alla deliberazione dell'AEEGSI n. 656 del 23 dicembre 2015 in tema di "*convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali*" che, tra l'altro, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, ha previsto delle disposizioni *ad hoc* per disciplinare i rapporti tra ente di governo e gestori di ambiti diversi che operano come grossisti (cfr. **doc. 5**).

Con particolare riguardo alle attività affidate a CAP, occorre precisare che l'art. 4 della Convenzione di Servizio CAP precisa che "*il Servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività costituenti il servizio idrico integrato: - captazione; - adduzione; - potabilizzazione; distribuzione di acqua; - fognatura; - depurazione delle acque reflue; - l'uso di cavidotti per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati a favore del*

servizio idrico integrato. [...] Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicato nel "Piano d'Ambito" nonché gli ulteriori comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto od in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi interambito di cui all'art. 47 della legge regionale 26/03 e/o comunque per disposizione di Autorità [...] Il Gestore è altresì tenuto a svolgere, attraverso il requisito del controllo analogo mediante la partecipazione al proprio capitale sociale dei comuni gestiti anche, in qualità di grossista nei casi di rilevanti interconnessioni tra reti ed impianti presenti su territori fortemente conurbati, attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definitivo dal D. Lgs. n. 152/2006 ed in particolare la vendita all'ingrosso a favore di altri gestori del SII operanti nel proprio ambito o in altri ambiti territoriali ottimali" (cfr. doc. 5).

2.2 Quanto poi alle caratteristiche di CAP, si tratta di una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da 198 Enti Locali. In particolare, si tratta di:

- (i) 134 Comuni della Città Metropolitana di Milano;
- (ii) 40 Comuni della Provincia di Monza e Brianza;
- (iii) 1 Comune della Provincia di Varese;
- (iv) 1 Comune della Provincia di Como;
- (v) 20 Comuni della Provincia di Pavia;
- (vi) la Città Metropolitana di Milano;
- (vii) la Provincia di Monza e Brianza (cfr. docc. statuto e visura camerale).

Come anticipato, nel rispetto della disciplina di settore del SII (contenuta nel D. Lgs. n. 152/2006 e nella L.R. n. 26/2003), nonché delle disposizioni in tema di società sottoposte a controllo analogo di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e al D. Lgs. N. 50/2016,

CAP “*opera in affidamento diretto in house garantendo l’unitarietà della gestione del SII*” (cfr. doc. 6).

3. **L’organizzazione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e l’individuazione in Brianzacque S.r.l. come gestore unico**

Anche l’organizzazione del SII nell’ATO MB può dirsi completata.

Tenuto conto dell’eccessiva frammentazione delle gestioni, è stato necessario seguire un lungo percorso che ha portato all’individuazione di Brianzacque come gestore unico del servizio.

In particolare, costituito l’Ufficio d’Ambito, a seguito delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell’ATO MB e dell’Ufficio d’Ambito, rispettivamente n. 1 del 22 dicembre 2011 e n. 28 del 27 dicembre 2013, è stata scelta la forma di gestione dell’*in house providing* ed è stato individuato, per l’appunto, in Brianzacque il gestore unico del Servizio, al fine di garantire una organizzazione unica e unitaria del SII in tutto il territorio della Provincia MB (cfr. doc. 7).

In questo modo, dunque, approvato il Piano d’Ambito è stata stipulata la convenzione di servizio per regolare i rapporti tra l’Ente di Governo MB e Brianzacque (nel seguito la “**Convenzione di Servizio Brianzacque**”) (cfr. doc. 8).

Anche la Convenzione di Servizio Brianzacque è stata aggiornata in data 11 novembre 2016, al fine di adeguarla alla già citata deliberazione dell’AEEGSI n. 656 del 23 dicembre 2015 (cfr. doc. 8).

La Convenzione di Servizio Brianzacque prevede all’art. 14 che “*il Gestore prende atto che stante la conformazione del bacino idrografico e relativa rete di collettamento esistente, anche a seguito di quanto previsto dal precedente art. 4.11 per la gestione integrata del servizio idrico della Provincia di Monza e Brianza l’EGA potrà avvalersi, per i singoli segmenti dei servizi di approvvigionamento*

idrico, collettamento e depurazione riferito ad alcuni Comuni dell'Ambito del Gestore degli impianti di emungimento e depurazione al quale tali comuni recapitano" (cfr. doc. 8).

4. Gli interambiti territoriali ottimali tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza. La posizione del Comune di Nova Milanese. L'accordo di regolazione delle aree di interambito stipulato tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza per la gestione. La convenzione stipulata tra CAP e l'Ente di Governo dell'ATO MB

4.1 Seppure, come visto, sia stata portata a termine la realizzazione di una gestione del SII unica sia nell'ATO MI sia nell'ATO MB, a fronte della conformazione geografica dei due ambiti, trattandosi di territori confinanti, è stato necessario delimitare dei bacini il cui perimetro comprenda porzioni di territorio appartenenti in parte all'ATO MI e in parte all'ATO MB.

Ciò in quanto, a seguito della costituzione della Provincia di Monza e Brianza e dello scorporo di parte del territorio dalla Città Metropolitana di Milano, si è creato un frazionamento relativamente ad alcuni agglomerati urbani posti a nord della Città Metropolitana di Milano che, pur ricadendo nell'ambito di competenza dell'ATO MB, necessitano di usufruire degli impianti e delle infrastrutture gestite da CAP.

Pertanto, in queste aree, CAP concorre con Brianzacque alla gestione del SII, come tra l'altro previsto nelle sopra citate Convenzioni di servizio.

Si tratta in particolare dei c.d. interambiti la cui costituzione è prevista per legge.

Come infatti precisato dall'art. 47, comma 2, della L. R. n. 26/2003, la costituzione di interambiti è necessaria al fine di garantire la gestione omogenea e coordinata, sia dei servizi del SII sia degli interventi di valorizzazione e manutenzione delle infrastrutture ivi presenti.

Gli interambiti sono, infatti, caratterizzati dalla presenza di grosse infrastrutture di interconnessione – chiamate tecnicamente dorsali di adduzione – che provvedono a trasferire acqua potabile (ed eventualmente trattata), attraverso poi le reti urbane, nei centri abitati di diversi ambiti territoriali ottimali; nonché da reti di collettamento che trasportano le acque reflue raccolte da tali aree verso i centri di depurazione.

4.2 In particolare, in esecuzione dell'art. 47, comma 2, della L. R. n. 26/2003, gli interambiti sono stati individuati dagli Enti di Governo dell'ATO MI e dell'ATO MB che hanno approvato, previo parere favorevole delle rispettive Conferenze dei Comuni, un accordo, con scadenza al 31 dicembre 2031, volto alla regolamentazione della gestione dei servizi del SII gestiti negli interambiti, della programmazione degli investimenti da realizzare in tali aree e del relativo regime di tariffazione (nel seguito **Convenzione MI-MB**) (cfr. doc. 9).

A tal proposito, è il caso di evidenziare come il Comune di Nova Milanese non ha mai in alcun modo contestato le decisioni assunte dall'ATO MB in ordine al predetto accordo.

L'accordo prende atto dell'esistenza, nei due distinti ATO, di un modello organizzativo identico, e cioè l'affidamento diretto in favore di due società *in house* al cui capitale partecipano tutti gli enti locali serviti, totalmente o parzialmente, dalle stesse.

La Convenzione MI-MB, adottato dall'ATO previo parere vincolante favorevole della Conferenza dei Comuni, ha natura tanto di accordo tra pubbliche amministrazioni nella parte in cui impegna gli ATO tra loro, quanto di accordo c.d. "pubblico-pubblico" nella parte in cui disciplina i rapporti tra i gestori, quanto infine di affidamento diretto di attività nella parte in cui disciplina i rapporti tra il singolo ATO e il gestore dell'altro ambito.

A quest'ultimo fine, gli enti locali dei territori interessati – sempre per il tramite dei rispettivi ATO – hanno ritenuto necessario garantire che al capitale sociale dei diversi soggetti gestori coinvolti negli interambiti partecipassero tutti gli enti medesimi allo scopo di assicurare l'assetto organizzativo idoneo a legittimare gli affidamenti diretti di servizi nei loro confronti, nonché di distribuire, pro quota, il rischio degli investimenti necessari ed, in particolare, al fine di consentire il rispetto dei Piani di Investimenti e dei Piani finanziari e tariffari approvati dalle Autorità di riferimento.

La Convenzione MI-MB è stata sottoscritta dagli Enti di Governo in data 29 giugno 2016.

In particolare, come evidenziato negli allegati alla Convenzione MI-MB, sono stati individuati i seguenti interambiti:

- (i) Olona sud;
- (ii) Seveso Nord;
- (iii) Peschiera Borromeo;
- (iv) Truccazzano;
- (v) Cassano d'Adda;
- (vi) Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda;
- (vii) Vedano al Lambro;
- (viii) Centrale Pozzuolo Martesana (cfr. doc. 9).

Nell'ambito di applicazione della Convenzione MI-MB è ricompreso anche il territorio di **Nova Milanese (MB) - Paderno Dugnano (MI)** in cui è ubicata una interconnessione consistente in una infrastruttura di acquedotto per il trasporto dell'acqua potabile nel Comune di Nova Milanese, la cui gestione è di competenza di CAP (cfr. doc. 10).

I due sistemi acquedottistici di Nova Milanese e Paderno Dugnano sono, infatti, interconnessi tramite una tubazione di collegamento che viene mantenuta – quale

collegamento necessario anche al fine di evitare la costruzione di ulteriori investimenti di sicurezza al fine di evitare che, in caso di necessità (a seguito di guasti agli impianti di produzione, blackout elettrici, o gravi perdite sulla rete idrica di ognuno dei due sistemi) vi siano rischi nella continuità del servizio di acquedotto.

La valvola automatica, assolvendo alla funzione di modulazione della portata e di mantenimento dei valori minimi di pressione all'interno dei due sistemi, costituisce un dispositivo di sicurezza fondamentale per evitare la propagazione del disservizio.

Dunque, in favore dei Comuni dell'ATO MB che ricadono negli interambiti CAP concorre, su espressa volontà della Autorità d'Ambito, come grossista con Brianzacque a garantire la continuità dei servizi del SII.

Ebbene, per assicurare lo svolgimento di tale funzione, gli Enti di Governo dell'ATO MB e dell'ATO MI hanno ritenuto necessario che i Comuni dell'ATO MB ricompresi negli interambiti acquisissero e mantenessero la partecipazione al capitale sociale di CAP, come sancito dalla Convenzione ATO MI-MB e nella Convenzione CAP-ATO MB, in particolare rispettivamente all'art. 4 e all'art. 3 dove si prevede che CAP in qualità di grossista è tenuto a svolgere un servizio di interesse generale e favore dei comuni soci serviti (cfr. docc. 9 e 11).

In questo modo, dunque, da un lato, sarebbe stata legittimata la gestione diretta da parte di CAP dei servizi in discorso e, d'altro, sarebbe stato distribuito *pro-quota* tra i Comuni soci, il rischio degli investimenti relativi alle opere che CAP avrebbe dovuto realizzare per garantire la funzionalità delle infrastrutture a servizio degli interambiti. Tale scelta è stata poi concretizzata all'art. 4.8 della Convenzione di Servizio CAP con cui l'esponente si è obbligata a "svolgere, attraverso il requisito del controllo analogo, mediante la partecipazione al proprio capitale sociale dei comuni gestiti anche in qualità di grossisti nei casi di rilevanti interconnessioni tra reti ed impianti presenti su territori fortemente conurbati attività che concorrono al formare il

servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. n. 152/2006 ed in particolare la vendita all'ingrosso a favore di altri gestori del SII operanti nel proprio ambito o in altri ambiti territoriali" (cfr. doc. 5).

Lo stesso dicasi per i Comuni dell'ATO MI ricompresi negli interambiti che necessitano di usufruire di interconnessioni gestite da Brianzacque.

4.3 Per quello che qui rileva, con riguardo alla delimitazione dei servizi che devono essere garantiti da CAP negli interambiti, l'art. 4 della Convenzione ATO MI-MB precisa che "gli enti locali soci di CAP [si tratta, come anticipato, sia dei Comuni Milanesi sia dei Comuni Brianzoli] usufruiscono in tutto o in parte del servizio idrico da parte della società, sia in qualità di grossista, svolgendo un servizio di interesse generale. CAP è infatti il soggetto responsabile di attività che concorrono al servizio idrico nella sua qualità di grossista nelle zone interambito" (cfr. doc. 9).

In altri termini, a seguito delle scelte assunte dagli Enti di Governo, nei territori dei Comuni dell'ATO MB ricadenti negli interambiti, CAP è obbligata a garantire l'erogazione, senza soluzione di continuità, di servizi di grossista.

Si tratta indubbiamente di servizi essenziali e di interesse generale in quanto ricompresi nell'ambito del SII.

In particolare si tratta di attività che presuppongono la titolarità da parte di CAP Holding di impianti e beni funzionali al SII, ma non riproducibili da parte degli enti locali o del soggetto gestore dell'ATO MB e che non sono diversamente acquisibili da parte dell'ente locale, se non a fronte di un aggravio di costi o di un peggioramento del servizio.

Riprendendo le definizioni fornite dall'Autorità per l'Energia Elettrica per delineare le attività comprese nel SII, il Gas e il Sistema Idrico (nel seguito la "AEEGSI") si precisa infatti che i servizi all'ingrosso consistono in "attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri

gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali". (cfr. **doc. DELIBERA 656 2015**).

4.4 La specificazione dei servizi da grossista e degli obblighi che CAP deve rispettare nei riguardi dei Comuni dell'ATO MB compresi negli interambiti è contenuta in una convenzione, approvata dall'Ente di Governo dell'ATO MB, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni, che CAP e l'Ente di Governo MB hanno stipulato in data 29 giugno 2016 (nel seguito la "**Convenzione CAP-ATO MB**") e volta a dare esecuzione ai contenuti prescritti nella Convenzione MI-MB (cfr. **doc. 11**).

Anche nei confronti del predetto atto deliberativo non è stata mossa alcuna contestazione da parte del Comune di Nova Milanese.

In particolare, la Convenzione CAP-ATO MB prevede:

- (i) una durata pari a quella della Convenzione di Servizio CAP;
- (ii) la responsabilità di CAP *"della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista dalla medesima svolti e della gestione delle opere di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula della presente convenzione che siano funzionali allo svolgimento delle attività"* (cfr. doc. 11).

5. **La determinazione delle tariffe per i servizi svolti da CAP come grossista in favore dei Comuni della Provincia di MB compresi negli interambiti . Il piano degli investimenti 2016-2019 per la realizzazione di interventi e opere infrastrutturali nel territorio dei Comuni interambito. La tariffa per il periodo 2016-2019 proposta dall'Ente di Governo dell'ATO MB secondo il prospetto fornito dall'Ente di Governo dell'ATO MI e approvata dall'AEEGSI con deliberazione 22 settembre 2016 n. 523**

La Convenzione CAP-ATO MB prevede altresì il procedimento di determinazione della tariffa per i servizi all'ingrosso svolti da CAP in favore dei Comuni interambito dell'ATO MB, tenuto conto delle indicazioni che l'AEEGSI ha fornito con la deliberazione n. 656 del 23 dicembre 2015 proprio con riguardo ai rapporti tra grossista e ente di governo (cfr. **doc. 12**).

In particolare, la determinazione della tariffa in discorso avviene in stretta condivisione tra l'Ente di Governo dell'ATO MI, che è il soggetto che propone la tariffa, e l'Ente di Governo dell'ATO MB che riceve i servizi all'ingrosso di CAP (cfr. doc. 11).

Quest'ultima infatti esprime il proprio parere e approva la tariffa sul territorio di propria competenza, inclusa quella di CAP grossista secondo le indicazioni fornite dall'Ente di Governo dell'ATO MI, che viene dunque applicata sul territorio dell'ATO MB (cfr. doc. 11).

La determinazione in sinergia della tariffa per i servizi all'ingrosso è necessaria al fine di armonizzare l'attività pianificatoria degli interventi in entrambi gli ATO, considerato che la realizzazione dei lavori per il miglioramento delle infrastrutture a servizio dei Comuni interambito dell'ATO MB compete a CAP.

La tariffa in discorso deve, infatti, essere predisposta nel rispetto del principio del pieno riconoscimento degli investimenti realizzati da CAP nel territorio dell'ATO MB, al fine prioritario di garantire l'erogazione dei servizi all'ingrosso nel territorio dei Comuni interambito.

A seguito dell'approvazione da parte degli Enti di Governo di entrambi gli ATO del piano degli investimenti nel territorio dei Comuni interambito, con determinazione n. 523 del 22 settembre 2016 l'AEEGSI ha approvato la proposta tariffaria dell'Ente di Governo dell'ATO MB per i servizi erogati da CAP grossista (cfr. **docc. 13, 14 e 15**).

Ebbene, in questo contesto, l'erronea decisione del Comune di dismettere la propria partecipazione societaria in CAP, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, rischia di compromettere nel territorio dei Comuni interambito dell'ATO MB non solo l'erogazione dei servizi all'ingrosso di competenza di CAP, ma anche il sistema tariffario sopra descritto e, per l'effetto, l'esecuzione del piano degli investimenti che l'esponente dovrà realizzare nel triennio in corso nel territorio dei Comuni interambito dell'ATO MB.

6. In particolare, i servizi svolti da CAP come grossista nel territorio del Comune di Nova Milanese. La ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie svolta dal Comune di Nova Milanese. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, approvata in data 27 settembre 2017, comunicata alla Società in data 3 ottobre 2017, a mezzo posta elettronica certificata

6.1 Come già anticipato al paragrafo 4.2 che precede, il territorio del Comune di Nova Milanese (MB) è interessato da un'interconnessione di acquedotto gestita da CAP (cfr. docc. 5, 9, 10 e 11).

In particolare, CAP si occupa del funzionamento di tale interconnessione idonea a fornire, a beneficio dell'ente locale socio, la quantità di acqua necessaria affinché quest'ultima possa assicurare l'erogazione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di Nova Milanese, come in precedenza meglio descritta.

È dunque al fine di garantire il servizio di acquedotto nel territorio di Nova Milanese che si rende necessario il mantenimento della partecipazione del Comune di Nova Milanese al capitale sociale di CAP, nel rispetto delle decisioni assunte dagli Enti di Governo dell'ATO MI e dell'ATO MB.

6.2 Peccato che, del tutto inaspettatamente, in data 3 ottobre 2017, il Comune di Nova Milanese ha comunicato all'esponente la scelta, assunta con deliberazione n. 55

del 27 settembre 2017, di dismettere la propria partecipazione societaria in CAP, (cfr. doc. 1).

Ciò sull'errata motivazione che si tratterebbe di una società *“che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate con riferimento alla partecipazione del Comune di Nova Milanese in Brianzacque, nonché avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”* (cfr. doc. 1).

In questo modo, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, disattendendo completamente le decisioni adottate dall'Ente di Governo dell'ATO MB che, tra l'altro, sono vincolanti per gli Enti Locali appartenenti all'ATO. E non solo.

L'errata scelta del Comune è anche contraddittoria in quanto il piano di revisione straordinaria delle partecipate, allegato alla deliberazione in questione, riconosce che CAP:

- (i) *“produce un servizio di interesse generale;*
- (ii) *è gestore del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in parte del territorio monzese [in quanto] per ragioni industriali ed idrologiche le infrastrutture presenti nei due territori fanno sì che la gestione del servizio idrico integrato sia fortemente connessa”* (cfr. d.oc. 1).

Pertanto, in data 6 novembre 2017, CAP ha chiesto al Comune di procedere con l'annullamento in autotutela della deliberazione (cfr. **doc. 16**), ma invano.

Con nota del 22 novembre 2017, il Comune ha infatti ribadito la propria posizione del tutto illegittima (cfr. doc. 2).

A tal proposito è il caso di evidenziare come, in sede di revisione straordinaria, la quasi totalità degli enti locali brianzoli, soci di CAP, abbia deliberato, in coerenza con le decisioni già assunte in sede di conferenza d'ambito e con gli atti di pianificazione d'ambito, il mantenimento della partecipazione in CAP (cfr. **doc. 17**).

* * *

DIRITTO

I^A Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta

I^A1 Sotto un primo profilo, la scelta del Comune di dismettere la propria partecipazione societaria in CAP è del tutto illegittima per violazione della disciplina in materia di partecipazioni pubbliche prevista dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (nel seguito “**Testo Unico Partecipate**”).

Com'è noto, il D. Lgs. n. 175/2016 ha imposto alle pubbliche amministrazioni dei paletti all'acquisto e al mantenimento di partecipazioni in società di capitali.

In particolare, quanto all'ambito di operatività, l'art. 4 limita la partecipazione pubblica in società di capitali che svolgono una delle attività elencate al comma 2, tra cui è ricompresa, per quello che qui rileva, la “*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*”.

E' inoltre richiesto un “vincolo di scopo pubblico” consistente nel perseguimento, attraverso l'attività della società partecipata, delle finalità istituzionali proprie dell'ente locale.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 ha poi previsto l'onere delle pubbliche amministrazioni di svolgere, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle proprie partecipate, sul presupposto che dovessero essere alienate quelle in società che in alternativa:

- non fossero riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4 del Testo Unico Partecipate;
- non soddisfacessero i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016;

- ovvero che ricadessero in una delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del Testo Unico Partecipate.

Ebbene, la decisione del Comune si fonda sulla pretesa di considerare la partecipazione societaria in CAP ricadente nella causa di alienazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 175/2016 relativa a "*società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*". In particolare, secondo il Comune, CAP svolgerebbe servizi analoghi a quelli di Brianzacque, quale gestore del SII nell'ATO MB (cfr. doc. 1).

Niente di più errato.

II^2 Come si è già avuto modo di rappresentare ai precedenti paragrafi 4 e 6 a cui si rimanda, tenuto conto delle peculiarità territoriali dei Comuni dell'ATO MB ricadenti in interambiti, in queste aree lo svolgimento dei servizi idrici è garantito in parte grazie a CAP che svolge per essi il ruolo di grossista (cfr. docc. 9, 10 e 11).

Con particolare riguardo al caso di specie, il territorio del Comune di Nova Milanese (MB) è interessato da un'interconnessione di acquedotto gestita da CAP (cfr. doc. 10).

La posizione territoriale di Nova Milanese comporta la necessità che, per assicurare allo stesso il servizio di acquedotto senza alcuna soluzione di continuità, venga necessariamente utilizzata tale interconnessione che, per l'appunto, rientra nella competenza di CAP.

Ora, contrariamente a quanto sostiene il Comune, i servizi all'ingrosso forniti da CAP non sono affatto svolti anche da Brianzacque, né tantomeno si sovrappongono alle attività di competenza del gestore dell'ATO MB.

E infatti:

- (i) la gestione dell'interconnessione di acquedotto presente nel territorio di Nova Milanese è svolta unicamente da CAP, in quanto titolare di impianti e beni funzionali al servizio idrico;
- (ii) tramite l'interconnessione CAP fornisce la quantità di acqua necessaria per garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di acquedotto nel territorio di Nova Milanese;
- (iii) tali servizi rientrano nell'ambito dei servizi del SII, come del resto chiarito dall'AEEGSI con la deliberazione n. 656 del 23 dicembre 2015, in merito alle attività del grossista (cfr. docc. 9, 10, 11, 12);
- (iv) tali servizi sono funzionali e necessari a garantire la gestione del SII nell'ATO MB e, quindi anche nel territorio comunale di Nova Milanese.

Anzi senza l'apporto di acqua, che CAP fornisce tramite l'utilizzo dell'interconnessione di acquedotto in discorso, il servizio di acquedotto al Comune di Nova Milanese, in caso di emergenza, potrebbe perfino non essere assicurato secondo gli *standard* qualitativi imposti dalla programmazione d'ambito.

Si tratta di servizi, quelli resi da CAP, evidentemente indispensabili per la cittadinanza di Nova Milanese.

In proposito, le Linee di indirizzo fornite dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, hanno chiarito che "nel motivare gli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi

tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito (cfr. Corte Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione del 21 luglio 2017, n. 19).

Non è un caso che, proprio in ragione della non sovrapponibilità dell'attività di CAP rispetto a quella di Brianzacque, su tali aspetti la deliberazione del Comune di Nova Milanese non si sia espressa.

Inoltre, il Comune non ha fornito un modello alternativo per lo svolgimento dei servizi idrici in discorso che, come più volte precisato, sono svolto in via esclusiva da CAP.

Peraltro, lo stesso Comune, nel piano di revisione straordinaria delle partecipate, riconosce la natura di servizio interesse generale all'attività svolte da CAP nel territorio di Nova Milanese (cfr. doc. 1). Il che evidenzia anche la contraddittorietà degli atti impugnati.

I³ D'altra parte, seppure nel contesto attuale il D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che il SII sia gestito da un solo gestore per ogni ambito territoriale ottimale, non sussiste un divieto di legge che, nel caso di gestione tramite il sistema *in house*, non consenta all'ente locale di possedere partecipazioni societarie in più gestori.

Anzi, si tratta di una situazione ammissibile che è riconosciuta perfino dal D. Lgs. n. 175/2016.

L'art. 4, comma 9-bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 100/2017, infatti, prevede che *"nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a)"*.

In buona sostanza, si presume *ex lege* che in questi casi il mantenimento di tali partecipazioni sia necessaria avendo una stretta inerenza funzionale al soddisfacimento di interessi generali.

Dunque, già per queste ragioni è evidente l'illegittimità degli atti del Comune di Nova Milanese che, pertanto, devono essere annullati.

II^ Violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 149-bis del D. Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 47 della L. R. n. 26/2003. Violazione e falsa applicazione del Piano d'Ambito dell'ATO MB e della Convenzione ATO MI e ATO MB

II^1 Ed ancora, gli atti impugnati sono illegittimi in quanto contrastano con le scelte organizzativa adottate dall'Ente di Governo dell'ATO di MB.

Al riguardo, occorre premettere che, se è pur vero che la scelta di mantenere o meno una partecipazione societaria sia rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente pubblico socio, tale affermazione non ha una valenza assoluta.

Tant'è che l'art. 1, comma 4, lett a), del D. Lgs. n. 175/2016 fa salve *“le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*.

Nella clausola di salvaguardia rientrano certamente le disposizioni speciali dettate per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica tra cui quelle per il SII.

Al riguardo, occorre richiamare l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, che prevede che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle*

tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". E' infatti l'ente di governo che deve effettuare la relazione prescritta dall'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012.

Nell'ambito del SII, tali disposizioni sono poi riprodotte agli artt. 147 e 149-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006.

Il² Orbene, è stato già rappresentato che, al fine di garantire la gestione omogenea e coordinata del SII anche in favore dei Comuni a confine tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza, gli Enti di Governo dell'ATO MI e dell'ATO MB:

- (i) hanno individuato gli interambiti, in cui è compreso anche il Comune di Nova Milanese in base all'art. 47 della L. R. n. 26/2003;
- (ii) con la Convenzione MI-MB hanno regolamentato i servizi del SII gestiti negli interambiti, la programmazione degli investimenti da realizzare in tali aree e il relativo regime di tariffazione (cfr. docc. 9, 10 e 11);
- (iii) hanno ritenuto necessario che i Comuni dell'ATO MB ricompresi negli interambiti partecipassero al capitale sociale di CAP per assicurare e legittimare la gestione diretta dei servizi resi in favore di tali Comuni da parte di CAP (cfr. doc. 13). Necessità recentemente confermata dall'Ufficio d'Ambito dell'ATO MB che con comunicazione del 17 febbraio 2017, indirizzata a tutti i Comuni dell'ATO MB ha ricordato che *"la Provincia di Monza e Brianza si avvale - al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità - anche delle interconnessioni di impianti ed infrastrutture realizzate/nde da CAP Holding S.p.A., Gestore affidatario dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano e partecipato anche da Enti appartenenti all'Ambito brianzolo, che*

pertanto concorrerà, tramite cosiddette dorsali e parte del servizio di depurazione, a formare il Servizio Idrico Integrato della nostra Provincia quale Gestore Grossista” (cfr. doc. 18).

La scelta di dismettere la partecipazione in CAP si pone dunque in chiaro contrasto con le decisioni assunte dall’Ente di Governo dell’ATO MB, tra l’altro non contestate da Nova Milanese che, come visto, sono vincolanti *ex lege* per tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale di riferimento.

Anche per queste ragioni dunque gli atti impugnati devono essere annullati in quanto illegittimi.

III^ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del D. L. n. 138/2011, dell’art. 149-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Violazione della disciplina sull’in house providing. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta

Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto un altro profilo.

In particolare, la scelta di dismettere la partecipazione societaria in CAP compromette la legittimità dello svolgimento, in forma diretta, dei servizi resi come grossista dall’esponente in favore di Nova Milanese.

Com’è noto – oggi in base all’art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 – per il funzionamento del modulo di gestione dell’in house providing occorre la simultanea presenza dei seguenti requisiti:

- partecipazione pubblica (totalitaria nel caso della gestione del SII) al capitale sociale;
- esercizio del controllo analogo;
- svolgimento dell’attività da parte della società prevalentemente (oltre l’ottanta per cento) in favore dei soci pubblici.

Con particolare riguardo all'organizzazione del SII, l'art. 149-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 qualifica come **obbligatoria** la partecipazione dell'ente locale al capitale sociale del soggetto a cui sono affidati i servizi del SII.

La norma speciale dispone infatti che *“l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*.

Ebbene, l'uscita di Nova Milanese dalla compagine sociale di CAP fa venir meno una delle condizioni indispensabili per legittimare lo svolgimento da parte dell'esponente, mediante il modello dell'*in house*, dei servizi idrici in favore del Comune stesso. E non solo.

La deliberazione compromette anche l'equilibrio economico-finanziario derivante dalla ripartizione pro-quota dei Comuni interambito soci di CAP del rischio degli investimenti relativi alle opere che CAP dovrà realizzare per garantire la funzionalità delle infrastrutture a servizio del territorio degli interambiti.

Anche per queste ragioni dunque gli atti impugnati devono essere annullati in quanto illegittimi.

* * *

Per tutto quanto suesposto, la Società CAP Holding S.p.A., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano Voglia, assunte le necessarie statuizioni e respinta ogni contraria istanza:

➤ nel merito:

- dichiarare illegittimo e quindi annullare gli atti del Comune di Nova Milanese che hanno disposto la dismissione della propria partecipazione societaria in CAP;

Con vittoria delle spese del giudizio.

* * *

Si produce copia dei seguenti documenti:

1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27 settembre 2017 del Comune di Nova Milanese;
2. nota del Comune di Nova Milanese del 22 novembre 2017;
3. stralcio del Piano d'Ambito ATO MI;
4. deliberazione dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO MI, in data 20 dicembre 2013;
5. Convenzione di Servizio CAP;
6. statuto di CAP e compagine sociale;
7. delibere dell'ATO MB n. 1 del 22 dicembre 2011 e n. 28 del 27 dicembre 2013;
8. Convenzione di Servizio Brianzacque;
9. Convenzione ATO MI-MB;
10. planimetria dell'interconnessione di Nova Milanese (MB)/Paderno Dugnano (MI);
11. Convenzione CAP-ATO MB;
12. deliberazione AEEGSI n. 656 del 23 dicembre 2015;
13. delibera dell'ATO MB n. 3 del 23 giugno 2016;
14. piano degli investimenti 2016-2019 da realizzare ad opera di CAP come grossista;
15. delibera AEEGSI n. 523 del 22 settembre 2016;
16. istanza di annullamento in autotutela di CAP;
17. delibere Comuni monzesi su mantenimento partecipazione in CAP;

18. nota dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO MB del 17 febbraio 2017.

* * *

I procuratori della ricorrente dichiarano, ai fini del pagamento del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il valore della causa è indeterminabile e che l'importo versato è pari ad Euro 650,00.

Con osservanza.

Milano, lì 30 novembre 2017

Avv. Maria Cristina Colombo

Avv. Viviana Cavarra

COLOMBO
MARIA
CRISTINA

Firmato digitalmente da
COLOMBO MARIA
CRISTINA
Data: 2017.11.30
20:44:57 +01'00'

PROCURA ALLE LITI

La Società **CAP Holding S.p.A.**, C.F. 13187590156, con sede in Assago (MI), via del Mulino, n. 2 – Palazzo U10, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Avv. Michele Falcone, delega gli Avv.ti Maria Cristina Colombo (C.F. CLMMCR67H51L682V, posta elettronica certificata *cristina.colombo@varese.pecavvocati.it*) e Viviana Cavarra (CVRVVN85H66I754X, posta elettronica certificata *viviana.cavarra@cert.lexgsa.it*) a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la Società nel giudizio avanti il TAR Lombardia, Milano, per l'impugnazione della deliberazione di Consiglio del Comune di Nova Milanese n. 55 del 27 settembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti ancorché allo stato non conosciuti, conferendo loro ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di proporre istanze cautelari ai sensi degli artt. 55 e seguenti cod. proc. amm., presentare eventuali ricorsi per motivi aggiunti, appellare o resistere all'appello avverso i provvedimenti cautelari di primo grado e di farsi sostituire, occorrendo, da altri avvocati.

Elegge domicilio presso il loro studio in Milano, Via Durini 24.

Assago, 29 novembre 2017

Per la Società CAP Holding S.p.A.
Direttore Generale e legale rappresentante
Avv. Michele Falcone

È autentica
Avv. Maria Cristina Colombo

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di CAP Holding S.p.A., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il suesteso ricorso al **Comune Città di Nova Milanese**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in (20834) Nova Milanese (MN), Via Giussani n. 9, consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale

Altra copia conforme all'originale ho notificato all' **Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in (20900) Monza (MB), Via Grigna, n. 13, consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale

A mezzo del Servizio postale
Milano - Succursale 109

01 DIC. 2017

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marco Zorzi



STUDIO LEGALE
GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI
Via Durini, 24 - 20122 Milano
Tel. 02.781673 - fax 02.781549

Altra copia conforme all'originale ho notificato a **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in (20122) Milano (MI), Via Vivaio, n. 1, consegnandone copia conforme a mani di

Altra copia conforme all'originale ho notificato alla **Società Brianzacque S.r.l.**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in (20900) Monza (MB), Via Enrico Fermi n. 105, consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale

UNEP - MILANO
Zona: 2/PT

URGENTE

Istante. SOC. CAP HOLDING SPA

Cr. A/9/56658

Rich. GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE
Dest. AZ. SPEC. UFF. TERRIT. OTTIMALE DI MONZA E
BRIANZA

Dep. €: 20,00 F/2/7807

01/12/2017

Zone - 1/PT - 2/PT - 3/80
- 4/PT - 5/3 - 6/PT



-111456656/2

CORTE D'APPELLO DI MILANO
UFFICIO UNICO
SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

9

N. 56658/AP
 Cronologico dell'Ufficio Giudiziario
 firma

A mezzo del Servizio postale
 Milano - Succursale 109

01/10/2017
 UFFICIO GIUDIZIARIO
 Marco Zorzi

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:


- 1) Affrancatura e raccomandazione del plico;
- 2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A.

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche se dichiarato fallito. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero adetto alla casa o al servizio del destinatario, purché sia persona sana di mente e di età non inferiore a quattordici anni. In mancanza di essi, il plico può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento, datato, dev'essere sottoscritto dalla persona ricevente, specificandone la qualità: (padre, moglie, figlio ecc... convivente o temporaneamente convivente; oppure dipendente).

Nel caso di rifiuto di ricevere il plico o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il registro di consegna oppure di completa giacenza, si osservano le norme di cui all'art. 8 della legge 20-11-1982, n. 890.



76580496509-0

Racc. N.

ATOMB

AZIENDA SEGNANE - JEFFEO D'AMADIO TERRITORIALE
 CANTONALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

In possesso del Possidente MO RANCOE

Via Caviglioli n. 33

(20000) MONZA (MB)